

<p>Che cos'è la Certificazione verde COVID-19 – Green Pass?</p> <p>A chi spetta?</p> <p>Per quanto tempo vale?</p>	<p>La Certificazione verde COVID-19 o Green Pass è il certificato che attesta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver fatto la vaccinazione anti Covid19 (1 o 2 dosi) - di essere negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti per la ricerca del Covid19 - di essere guariti dal Covid19 nei 6 mesi precedenti. <p>La certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità.</p> <p>DAL 15 OTTOBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per chi effettua la prima dose di vaccino: rilascio immediato del Green Pass con validità fino alla dose successiva - per il completamento della vaccinazione (2 dosi di vaccino): rilascio immediato del Green Pass con validità 12 mesi. - per chi effettua il tampone molecolare con esito negativo, il Green Pass avrà validità di 72 ore - per chi effettua il tampone antigenetico rapido con esito negativo, il Green Pass avrà validità di 48 ore - nei casi di guarigione da Covid, ha validità per 180 giorni (6 mesi)
<p><u>DAL 15 OTTOBRE E FINO AL 31 DICEMBRE</u></p> <p>LA CERTIFICAZIONE VERDE DIVENTA <u>OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI</u> IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO, SIA NEL SETTORE PUBBLICO, SIA NEL SETTORE PRIVATO</p>	
<p>A chi si applica?</p>	<p>L'obbligo riguarda tutti i lavoratori pubblici e privati.</p> <p>Tale obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti (collaboratori a P.IVA, tirocinanti, stagisti, etc.).</p>
<p>A chi NON si applica?</p>	<p>L'obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</p>
<p>A chi spettano i controlli e quali sono le sanzioni?</p>	<p>La validità del green pass potrà essere verificata dal Datore di Lavoro e dai suoi dipendenti incaricati con atto formale tramite l'app "VerificaC19". Entro il 15 ottobre, spetta al Datore di Lavoro organizzarsi per i controlli, pena una multa fra i 400 e i 1.000€. Il dipendente sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l'obbligo del Green Pass, avrà un'ammenda fra i 600 e i 1.500€.</p>
<p>Casi particolari</p>	<p><u>LIBERI PROFESSIONISTI (COLLABORATORI A P.IVA)</u></p> <p>I controlli dei Green Pass dei liberi professionisti servono solo nel momento in cui accedono nei luoghi di lavoro pubblici o privati per svolgere la loro attività e sono affidati ai datori di lavoro o a loro delegati. Ad esempio: un architetto che si reca nello studio per lavorare a un progetto dovrà mostrare il Pass al capo dello studio o alla persona indicata come addetta ai controlli.</p> <p><u>LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE</u></p> <p>È onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l'utilizzatore, che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l'esecuzione della prestazione lavorativa. L'eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell'utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l'agenzia di somministrazione. Onere dell'utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l'esibizione del Green Pass da parte del lavoratore.</p> <p><u>LAVORO SU TURNI, ANCHE NOTTURNI</u></p> <p>È opportuno che il controllo sia affidato al personale che è sempre presente in azienda. Una soluzione valida potrebbe essere quella di delegare tale incarico alla vigilanza, che è sempre presente in azienda.</p> <p><u>LAVORO FUORI SEDE, CANTIERI, DEPOSITI, ATTIVITÀ ALL'APERTO</u></p> <p>Se il lavoratore si reca non in azienda ma direttamente nel luogo dove rende la prestazione, il controllo è operato dal titolare della struttura presso la quale si reca.</p> <p><u>FORMAZIONE E SEMINARI</u></p> <p>L'attività formativa svolta in orario di lavoro, così come i seminari che costituiscono parte della giornata lavorativa, ricadono nel perimetro dell'obbligatorietà del Green Pass, con relativo controllo da parte del Datore di lavoro e da parte degli organizzatori del corso di formazione/seminario.</p>
<p>Cosa rischiano i lavoratori senza Green Pass?</p>	<p>Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso del Green Pass o, qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono quindi dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.</p> <p>Nelle aziende con meno di 15 dipendenti sarà possibile sostituire temporaneamente chi è senza certificato.</p>